CAMERA DEI DEPUTATI N. **2508**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Disciplina della professione di operatore shiatsu

Presentata il 17 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge in esame viene presentata in considerazione delle numerose testimonianze più volte pervenuteci sulla mancanza di operatori e corsi di formazione che hanno contribuito ad una falsa ed, a volte, deleteria informazione sullo « shiatsu ». Proprio per questo è necessario guardare al futuro di questa professione, sempre più considerata dagli operatori sanitari, parasanitari, e da tanti altri che desiderano iniziare il proprio lavoro attraverso l'applicazione dello shiatsu, considerato come un sano e naturale sistema di tutela della salute.

Lo stesso operatore che lavora già nel settore, spesso supportato da un lungo e pertinente *iter* di studi e di pratica della disciplina, sente di volere un riferimento in una chiara legislazione che dia il giusto spazio e garantisca regole precise per lui stesso e per l'utente, sempre meno protetto dall'intervento di improvvisatori del messaggio shiatsu e della relativa terapia.

Con questa proposta di legge si propone di creare un codice di comportamento professionale che tuteli l'utenza e che organizzi l'attività di operatori, di istruttori e di scuole per la formazione degli operatori stessi, auspicando di poter pubblicare i nominativi di chi opera nel settore con ogni cognizione di causa.

È sempre più urgente chiarire i termini di questo impiego che mira a migliorare il livello della vita, della salute e del benessere del corpo, della mente e dello spirito.

Stiamo correndo il rischio di vedere questa disciplina tramutarsi in una forma mistificata di massaggio e di manipolazione incauta del corpo, frutto di un giro di affari che coopta tutte quelle pratiche che è possibile commercializzare sfruttando l'influenza derivante da nomi esotici

ed originali, che celano l'ignoranza e la competenza di chi la pratica.

È importante ricordare che il Ministero della sanità giapponese riconosce lo shiatsu come terapia medica ufficiale, e lo insegna nelle università. La Germania integra questa disciplina nella figura professionale dell'« operatore praticante ». La Francia istituisce l'insegnamento dello shiatsu in molte strutture ospedaliere con tirocini specifici ed accurati.

In Italia si pratica shiatsu da più di venti anni, interpretando questa pratica come massaggio di *relax* nella migliore delle ipotesi, o come arte magica e confabulatoria per i più sprovveduti. Oggigiorno, per colui che cerca cure alternative al farmaco e con una impostazione naturista più che meccanicista, diventa rischioso affidarsi alle mani di chiunque si professi operatore shiatsu.

In Italia manca una vera legislazione sugli operatori shiatsu, ma esistono scuole e federazioni che insegnano questa pratica orientale. A Napoli l'Associazione italiana federazione shiatsu (AIFS) ha proposto, ad esempio, di inserire l'insegnamento dello shiatsu nelle università di medicina. Altresì, da venti anni circa, l'AIFS organizza corsi di insegnamento e pratica dello shiatsu con l'università popolare di Napoli e con alcune scuole medie di primo e secondo grado.

L'attuale struttura sanitaria italiana e la medicina concepiscono, per lo più, interventi su patologie in stato già avanzato. Differentemente si sta, invece, diffondendo nella mentalità comune l'importanza che ha mantenere un buono stato di salute proprio come terapia preventiva.

Sono infatti in crescente aumento le tecniche e le professioni che operano e propongono sistemi basati su questi princìpi. Inoltre, attualmente, anche negli ospedali e nei presidi medici, si tende a dare importanza non solo all'aspetto fisiologico e meccanico del funzionamento del corpo, ma anche alle condizioni psicologiche e alla relazione che si instaura con il paziente ai fini della guarigione. Sono sempre più, ad esempio, i primari di reparti ospedalieri che integrano lo shiatsu nelle loro terapie.

Nasce il problema di regolamentare questa disciplina in già rapida espansione.

I corsi di formazione regolati dall'AIFS di Napoli ricorrono ad un *iter* completo teorico e pratico che conduce alla preparazione ed all'apprendimento del metodo, secondo un principio multidisciplinare che vede inseriti aspetti di medicina, psicologia e filosofia secondo la tradizione taoista.

Anche una volta terminata la specializzazione, sono previsti per l'operatore continui aggiornamenti e confronti sulle tecniche studiate, attraverso corsi e supervisioni che garantiscono la qualità del lavoro.

Nella prospettiva dell'apertura dei confini nazionali, si cominciano a considerare quei lavori meno conosciuti un tempo per questioni di frontiere. Allargare le prospettive ed i mercati del lavoro, significa anche dare spazio a professioni che, tra l'altro, offrono sin da ora concrete possibilità di applicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione dello shiatsu).

1. Lo shiatsu è un sistema diretto a ripristinare le energie del soggetto attraverso pressioni procurate dalle dita, dalle mani, dai gomiti e dai piedi su particolari punti e zone dell'organismo. Tali pressioni hanno effetti curativi nei riguardi dei disturbi di natura psichica e fisica.

2. Lo shiatsu è un metodo di manipolazione del corpo umano e costituisce una forma di educazione alla sensibilità od alla percezione. Esso agisce sugli schemi corporei e comportamentali che ogni soggetto elabora nel corso della propria vita.

3. Lo shiatsu non è sostitutivo di eventuali terapie mediche, psicologiche o psichiatriche, ma costituisce un metodo ausiliario per la prevenzione e la cura delle malattie, finalizzato al ripristino dell'equilibrio psico-fisico del soggetto.

ART. 2.

(Esercizio dell'attività shiatsu).

1. L'esercizio dell'attività shiatsu è consentito all'operatore che ha conseguito i seguenti titoli di:

a) massaggiatore shiatsu;

b) terapista shiatsu;

c) istruttore shiatsu.

2. Il titolo di massaggiatore shiatsu spetta a colui che ha conseguito la qualifica attraverso la frequenza di un corso di durata biennale, con un numero minimo di cinquanta ore di insegnamento teorico e di cento ore di insegnamento pratico.

3. Possono iscriversi ai corsi per terapista shiatsu coloro che sono in possesso della qualifica di massaggiatore shiatsu

conseguita ai sensi del comma 2. Il titolo di terapista shiatsu spetta a colui che ha conseguito il relativo diploma, attraverso la frequenza di un corso di formazione biennale, con un numero minimo di centosessanta ore annue di lezione teorico-pratiche.

4. Possono iscriversi ai corsi di istruttore shiatsu coloro che sono in possesso del diploma di terapista shiatsu conseguito ai sensi del comma 3. Il titolo di istruttore shiatsu spetta a coloro che hanno frequentato un corso di perfezionamento per istruttore, della durata di un anno, con un numero minimo di ottanta ore annue di lezione e tirocinio pratico.

ART. 3.

(Scuole di formazione).

1. Le scuole di formazione per massaggiatore, terapista ed istruttore shiatsu devono essere autorizzate dal Ministero della sanità. Possono accedere alle scuole di formazione per massaggiatori e terapisti coloro che sono in possesso del diploma di scuola media inferiore; possono accedere alla scuola di formazione per istruttori, coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore.

ART. 4.

(Istituzione dell'albo professionale).

1. È istituito l'albo professionale dei massaggiatori e dei terapisti shiatsu.

2. I diplomati massaggiatori shiatsu e terapisti shiatsu che intendano essere iscritti all'albo devono presentare domanda in carta da bollo al consiglio regionale dell'ordine degli operatori shiatsu, allegando i seguenti documenti:

a) certificato del casellario giudiziario dal quale risulti di non aver riportato condanne penali;

b) certificato rilasciato dalla scuola di formazione che attesti il conseguimento del

diploma di massaggiatore o terapista shiatsu;

c) certificato di sana e robusta costituzione.

3. I massaggiatori shiatsu iscritti all'albo effettuano massaggi rilassanti, anti *stress*, idonei al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico del soggetto.

4. I terapisti shiatsu effettuano una diagnosi sulle energie psico-fisiche del soggetto, avvalendosi dei princìpi della filosofia cinese tradizionale, basati sul rapporto complementare tra la parte positiva (YANG) e la parte negativa (YIN). A seguito di tale diagnosi, il terapista shiatsu effettua il massaggio quale terapista di sostegno alle cure mediche.

ART. 5.

(Divieto di esercizio abusivo della professione).

1. Non possono esercitare la professione di massaggiatore, terapista o istruttore shiatsu coloro che non sono iscritti all'albo.

ART. 6.

(Istituzione dell'ordine nazionale degli operatori shiatsu).

1. Gli iscritti all'albo di cui all'articolo 4 costituiscono l'ordine nazionale degli operatori shiatsu, strutturato a livello regionale, di seguito denominato « ordine ».

ART. 7.

(Iscrizione all'albo professionale).

1. Il consiglio regionale dell'ordine esamina le domande degli interessati entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio di cui al comma 1 provvede, con decisione motivata, previa relazione di un suo membro, all'iscrizione al-

l'albo professionale, redigendo apposito verbale.

ART. 8.

(Anzianità di iscrizione nell'albo professionale).

1. L'anzianità di iscrizione nell'albo professionale è determinata dalla data della relativa deliberazione da parte del consiglio competente ai sensi dell'articolo 7.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione di cui al comma 1.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo reca, altresì, per ogni iscritto l'indicazione dei seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i soggetti sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

ART. 9.

(Cancellazione dall'albo professionale).

1. Il competente consiglio regionale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo professionale nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'iscritto;

b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità.

2. Il consiglio di cui al comma 1 procede alla cancellazione dopo aver sentito l'interrogato, tranne che nel caso previsto dalla lettera *a)* del medesimo comma 1.

ART. 10.

(Consiglio regionale).

1. Il consiglio regionale dell'ordine è composto da sette membri quando il numero degli iscritti non supera i duecento, da quindici membri se il numero degli iscritti è superiore a duecento. I compo-

nenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 15. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel proprio seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la relativa revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo professionale e degli aggiornamenti annuali al Ministro della sanità;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

ART. 11.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni con-

feritegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Il presidente, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti all'ordine.

ART. 12.

(Riunione del consiglio regionale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che risulti necessario o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti all'albo professionale. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 13.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo professionale, sono notificate entro venti giorni all'interessato.

ART. 14.

(Scioglimento del consiglio regionale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti all'albo professionale.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'as-

semblea degli iscritti per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario straordinario sono disposti con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo professionale, un comitato costituito da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a sei, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15.

(Elezione del consiglio regionale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio regionale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio regionale dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo professionale esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio regionale dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

ART. 16.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo professionale che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta, da parte del consiglio regionale dell'ordine competente, una delle seguenti sanzioni disciplinari;

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dell'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine competente, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale dell'ordine, l'interessato può ricorrere al tribunale competente.

ART. 17.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio regionale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio regionale dell'ordine competente. In sede di audizione, l'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni del consiglio regionale dell'ordine sono notificate entro venti giorni all'interessato.

ART. 18.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali. Esso dura in carica tre anni.

2. Il consiglio nazionale è convocato per la prima volta dal Ministro della sanità.

3. Il consiglio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

6. Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione, per *referendum*, agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualifica di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minimi e massimi e delle indennità, nonché i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo professionale, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

ART. 19.

(Vigilanza del Ministro della sanità).

1. Il Ministro della sanità esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli operatori shiatsu.

ART. 20.

(Istituzione dell'albo professionale e costituzione dei consigli regionali dell'ordine).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione, ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il commissario, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 21, indìce le elezioni per i consigli regionali dell'ordine, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15. Provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

ART. 21.

(Sessione speciale di esami di Stato).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è tenuta una sessione speciale di esami di Stato alla quale sono ammessi coloro che hanno operato per almeno tre anni quali massaggiatori e terapisti shiatsu, con attestato di riconoscimento rilasciato da scuole od enti addetti alla formazione professionale shiatsu presso cui è avvenuta tale formazione.